II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1970

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale tedesca, delle spese sostenute per le inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate il 3 marzo ed il 3 giugno 1970

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/1/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale tedesca ha presentato una domanda di rimborso relativa alle inchieste effettuate il 3 marzo ed il 3 giugno 1970 ;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo [2] ;

considerando che i risultati dell'inchiesta e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione, e che essi hanno permesso di constatare che l'inchiesta è stata effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 [3] ; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste ;

considerando che, in tali condizioni, sembra indicato che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per le inchieste per 208.480 unità di conto, rappresentanti i due terzi dell'importo forfettario disponibile per il secondo anno d'inchiesta ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate il 3 marzo ed il 3 giugno 1970 dalla Repubblica federale tedesca è fissato nell'importo di 208.480 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale tedesca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.
[3] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.